

numero			Bellinzona
5007	fr	0	16 ottobre 2019
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale della sanità pubblica
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word
Leistungen-
Krankenversicherung@bag.admin.ch
gever@bag.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)

Gentili signore, egregi signori,

con scritto 26 giugno scorso, ci avete sottoposto per avviso il progetto di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie e dell'ordinanza sulle prestazioni concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel ringraziarvi per averci interpellato, vi trasmettiamo di seguito le nostre osservazioni.

Desideriamo evidenziare che condividiamo gli obiettivi del nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica.

L'attuale situazione, secondo cui le prestazioni degli psicoterapeuti psicologi possono essere fatturate a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) solo se sono state delegate da medici autorizzati a farlo e se sono dispensate nei locali e sotto la vigilanza di questi ultimi, non è più sostenibile. La modifica proposta, con cui si auspica l'abbandono del modello della delega, è quindi un passo dovuto verso il riconoscimento della formazione postgraduale degli psicoterapeuti psicologi e la loro preparazione all'esercizio della psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale. Tale passo si impone a maggior ragione dopo l'entrata in vigore nel 2013 della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) e la conseguente armonizzazione sul piano nazionale della formazione di base e della formazione postgraduale ad un livello elevato.

Inoltre siamo a nostra volta dell'avviso che l'attività autonoma svolta dagli psicoterapeuti psicologi dovrebbe garantire un migliore accesso alle cure in questo ambito.

La modifica in questione deve però forzatamente essere accompagnata da provvedimenti che permettano di prevenire un aumento ingiustificato delle prestazioni e quindi dei costi a carico dell'AOMS. Il progetto di revisione contempla alcune misure in tal senso, come la limitazione delle categorie di medici abilitati a prescrivere la psicoterapia psicologica, la limitazione del numero di sedute, le condizioni per il rinnovo della prescrizione o l'esigenza di un'esperienza clinica.

Questi strumenti suscitano inevitabilmente delle perplessità presso le categorie professionali interessate. Qui di seguito verranno illustrate alcune problematiche riscontrate in particolare dalla Commissione consultiva cantonale concernente la professione di psicologo e psicoterapeuta e dall'Associazione ticinese psicologi.

Una delle principali criticità ravvisate riguarda gli psicoterapeuti psicologi in formazione. In effetti il mancato accesso alla fatturazione da parte delle figure professionali in formazione potrebbe ridurre in maniera drastica i posti di formazione oggi disponibili. Questo cambiamento costituisce una limitazione rispetto all'attuale modello della psicoterapia delegata. Non potendo fatturare le prestazioni dello psicoterapeuta psicologo in formazione il datore di lavoro non avrà alcun ritorno per le spese di formazione da lui sostenute e potrebbe così rinunciare alla formazione. Si dovrebbe quindi valutare l'opportunità di introdurre l'equivalente della figura di medico assistente in studio medico anche per gli psicoterapeuti psicologi in formazione.

L'attuale proposta, inoltre, non sembra chiarire in che modo sarà regolamentata in futuro la situazione degli psicoterapeuti impiegati in organizzazioni pubbliche e private. Al riguardo si ritiene che in presenza di un rapporto d'impiego vada mantenuta la possibilità di erogare prestazioni psicoterapeutiche.

Allo scrivente Consiglio il modello della prescrizione medica appare coerente con l'impostazione della LAMal. Volendo approfondire sistemi alternativi, gli enti consultati segnalano l'adeguatezza, dal profilo della presa a carico, del modello previsto dall'art. 16 del Regolamento cantonale ticinese concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta, del 27 marzo 2013 (RL/TI 813.620), secondo cui, prima dell'inizio di un trattamento psicoterapeutico, lo psicoterapeuta è tenuto ad invitare il paziente a sottoporsi ad una visita presso un medico con libero esercizio nel Cantone.

Riguardo alla durata del trattamento, la riduzione a 30 del numero delle sedute, dopodiché è necessaria una garanzia di presa a carico da parte dell'assicuratore, risponde pure alla necessità di controllo dei costi, ma rappresenta a sua volta una limitazione per rapporto al modello della psicoterapia delegata, in cui sono di principio riconosciute 40 sedute. Nello stesso senso, ci si potrebbe domandare se l'introduzione di una valutazione del caso dopo 15 sedute non comporti un sovraccarico amministrativo a scapito del tempo dedicabile al paziente e alla terapia, tenuto anche conto che un tale periodo potrebbe risultare troppo breve per allestire una valutazione.

Infine segnaliamo che la formazione attualmente in essere nel Canton Ticino prevede già 3 anni di pratica prima di poter richiedere l'autorizzazione di libero esercizio. Di conseguenza, il previsto anno aggiuntivo post-formazione andrebbe piuttosto conteggiato nel periodo di formazione già svolto.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Allegato:

- formulario compilato

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)
- Pubblicazione in internet.

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione

Parere di

Nome / azienda / organizzazione : Cantone Ticino, Consiglio di Stato

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione: TI

Indirizzo : 6500 Bellinzona

Persona di contatto : P. Bianchi, Divisione salute pubblica / S. Radczuweit, Ufficio di Sanità

Telefono : 091 814 30 45

E-mail : dss-us@ti.ch

Data : 11.10.2019




Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo e di compilare soltanto i campi del modulo in grigio.
2. Utilizzare una riga per ogni articolo, capoverso e lettera o per ogni capitolo del rapporto esplicativo.
3. Inviare i pareri in formato elettronico **sotto forma di documento Word** entro il **17 ottobre 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica:
Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch

Grazie mille della collaborazione!

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione**

Indice

Osservazioni generali		3
Commenti al disegno di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)		5
Commenti al disegno di modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre)		7

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione**

Osservazioni generali	
Nome/azienda	Commento/osservazioni
TI	<p>Il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica, con cui si auspica l'abbandono del modello della delega, è un passo dovuto e atteso da lungo tempo verso il riconoscimento della formazione postgraduale degli psicoterapeuti psicologi e la loro preparazione all'esercizio della psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale. Tale passo si impone a maggior ragione dopo l'entrata in vigore nel 2013 della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) e la conseguente armonizzazione sul piano nazionale della formazione di base e della formazione postgraduale ad un livello elevato.</p>
TI	<p>Il Consiglio di Stato condivide gli obiettivi del nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica ma precisa che tale modifica deve forzatamente essere accompagnata da provvedimenti che permettano di prevenire un aumento ingiustificato delle prestazioni e quindi dei costi a carico dell'AOMS. Infatti, con l'introduzione della psicologia psicoterapica su prescrizione medica, i costi di tali prestazioni verranno rimborsate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) in misura maggiore rispetto ad oggi, generando giocoforza un aumento dei costi, in particolare laddove vengono pagate privatamente oppure dalle assicurazioni complementari. Il progetto di revisione contempla alcune misure in tal senso, come per esempio la limitazione delle categorie di medici abilitati a prescrivere la psicoterapia psicologica, la limitazione del numero di sedute, le condizioni per il rinnovo della prescrizione o l'esigenza di un'esperienza clinica.</p> <p>Queste limitazioni suscitano inevitabilmente delle perplessità presso le categorie professionali interessate. Di seguito si illustrano alcune problematiche riscontrate in particolare dalla Commissione consultiva cantonale concernente la professione di psicologo e psicoterapeuta e dall'Associazione ticinese psicologi.</p> <p>La Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche non condivide la proposta di limitare a 30 il numero delle sedute ma chiede che venga mantenuta l'attuale disposizione a 40 sedute. A mente della Commissione questa riduzione infatti non diminuirebbe i costi anzi, accrescendo il carico amministrativo, li aumenterebbe. Stessa percezione riguarda anche la prescrizione scaglionata della terapia a blocchi di 15 sedute ciascuno; anche questa modifica provocherebbe un aumento dei costi senza che ne conseguano particolari benefici.</p> <p>Allo scrivente Consiglio il modello della prescrizione medica appare coerente con l'impostazione della LAMal. La Commissione consultiva, quale possibile alternativa, segnala il sistema previsto dall'art. 16 del Regolamento cantonale concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta, secondo cui, prima dell'inizio di un trattamento, lo psicoterapeuta psicologo è tenuto ad invitare il paziente a sottoporsi ad un esame medico per verificare l'utilità della terapia. Questo modello risulta adeguato dal profilo della presa a carico.</p> <p>Il Consiglio di Stato accoglie inoltre la proposta secondo cui i medici autorizzati a prescrivere la psicoterapia siano chiaramente identificati.</p>

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione

Siamo pure d'accordo sull'introduzione di un anno aggiuntivo di esperienza clinica, ma segnaliamo che la formazione attualmente in essere nel Canton Ticino prevede già 3 anni di pratica prima di poter richiedere l'autorizzazione di libero esercizio. Di conseguenza, il previsto anno aggiuntivo post-formazione andrebbe piuttosto conteggiato nel periodo di formazione già svolto.

Rileviamo altresì che il mancato accesso alla fatturazione da parte degli psicoterapeuti psicologi in formazione potrebbe ridurre in maniera drastica i posti di formazione oggi disponibili. Questo cambiamento prospettato costituisce una limitazione rispetto all'attuale modello della psicoterapia delegata. Si dovrebbe valutare l'opportunità di introdurre l'equivalente della figura del medico assistente in studio medico. La questione pertiene alla regolamentazione sulla formazione postgraduale e andrebbe risolta per la psicoterapia psicologica in maniera analoga alla normativa in vigore per i medici (convenzione quadro TARMED).

Infine l'attuale disegno di ordinanze non sembra chiarire in che modo sarà regolamentata in futuro la situazione degli psicoterapeuti impiegati in organizzazioni pubbliche e private. Il Consiglio di Stato ritiene che vada mantenuta la possibilità di erogare prestazioni psicoterapeutiche in presenza di un rapporto d'impiego.

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione**

Commenti al disegno di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)					
Nome/azienda	Art.	Cpv.	Let.	Commento/osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
TI	45-50a			Nessun commento	
TI	50b			Nessun commento	
TI	50c	1	a & b	Nessun commento	
TI	50c	1	c	<p>Ulteriore esperienza clinica di 12 mesi dopo il conseguimento del titolo</p> <p>Il Consiglio di Stato non ha dubbi sull'utilità dell'esperienza clinica nell'ottica della professione e della qualità delle prestazioni. Concorda quindi con il Rapporto esplicativo ove afferma che l'esperienza all'interno di team interprofessionali a contatto con un ampio spettro di disturbi costituisce un presupposto importante per trattare le malattie nell'ambito della LAMal.</p> <p>Rispetto a questo requisito, la Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche, critica però la possibilità che l'ulteriore esperienza clinica di 12 mesi possa essere svolta soltanto dopo il conseguimento del titolo di perfezionamento come psicoterapeuta riconosciuto dalla Confederazione. In Ticino sono già richiesti 3 anni di formazione pratica come psicologo e psicoterapeuta prima di poter richiedere l'autorizzazione al libero esercizio. Inoltre il numero di</p>	

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione

				<p>posti disponibili negli istituti iscritti nel registro ISFM di categoria A o B non soddisfano il fabbisogno di posti di formazione. Poiché i posti di formazione sono già oggi carenti, il problema non potrà che accentuarsi con l'introduzione di un ulteriore anno di esperienza clinica. Infine, con lo stralcio delle posizioni del Tarmed per la psicoterapia delegata, a questi posti di formazione non è più garantito neanche il finanziamento.</p> <p>Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino chiede quindi di rinunciare all'anno supplementare così come proposto ma di conteggiarlo nel periodo di formazione già svolto.</p>	
TI	52d			Nessun commento	
TI	Disposizioni transitorie			Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino accoglie con favore entrambe le disposizioni transitorie in quanto finalizzate al mantenimento dell'attuale stato delle cose per gli psicoterapeuti già autorizzati.	

Se si desidera eliminare singole tabelle del modulo o aggiungere nuove righe, si può rimuovere la protezione da scrittura dalla scheda "Revisione/Proteggi/Rimuovi protezione". Vedere istruzioni in allegato.

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione**

Commenti al disegno di modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre)					
Nome/azienda	Art.	Cpv.	Let.	Commento/osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
TI	2	1	a	Nessun commento	
TI	2	1	b	<p>Diagnostica iniziale, intermedia e conclusiva</p> <p>Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino rileva che la Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche, ha sollevato le seguenti perplessità relative a questo modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di una diagnostica di questo tipo, da effettuarsi per ciascun paziente, comporterebbe costi del tutto sproporzionati rispetto alla sua utilità; • sebbene la raccolta di dati intermedi rappresenti un aspetto importante della ricerca psicoterapeutica, la procedura non è attuabile nell'ambito di un monitoraggio di routine perché il numero predefinito di sedute (30) non è sufficiente per effettuare sia la terapia sia il monitoraggio e, inoltre, a seconda del tipo di disturbo, potrebbe addirittura compromettere il successo della terapia. Per la sola diagnostica iniziale sono necessarie da 4 a 5 sedute, rispettivamente 7 sedute se si tratta di bambini; 	

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione

				<ul style="list-style-type: none"> • non vi è nessun accenno all'approccio metodologico utilizzato (analitico, sistemico e cognitivo). Non si tiene conto che le metodologie utilizzate sono diverse tra loro e questa differenza ha un impatto sul numero delle sedute e quindi sulla fatturazione; • il termine "strumenti validati" non è chiaro e andrebbe meglio definito. 	
TI	3			<p>Assunzione dei costi di 30 sedute e limitazione del tempo massimo di una seduta</p> <p>Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino osserva che la Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche dissente dalla proposta di garantire l'assunzione dei costi per sole 30 sedute, in luogo delle attuali 40, poiché il numero di sedute dimostratosi efficace è maggiore.</p> <p>Inoltre, secondo la Commissione consultiva, l'obbligo di stilare un rapporto a conclusione delle 30 ore produce una mole aggiuntiva di lavoro spropositatamente alta per tutte le parti coinvolte.</p> <p>La Commissione consultiva rileva altresì che il tempo massimo di 60 minuti per seduta non sia sempre sufficiente.</p>	

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione**

TI	3b	Rubrica Cpv. 1 frase introduttiva		V. motivazione all'art. 3.	
TI	11b	1		Nessun commento	
TI	11b	1	a	<p>Medici autorizzati alla prescrizione</p> <p>Il Consiglio di Stato ritiene il modello della prescrizione medica coerente con l'impostazione della LAMal.</p> <p>Volendo approfondire sistemi alternativi, la Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche segnala l'adeguatezza, dal profilo della presa a carico, del modello previsto dall'art. 16 del Regolamento cantonale ticinese concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta, del 27 marzo 2013 (RL/TI 813.620) secondo cui, prima dell'inizio di un trattamento psicoterapeutico, lo psicoterapeuta è tenuto ad invitare il paziente a sottoporsi ad una visita presso un medico con libero esercizio nel Cantone.</p> <p>Nel modello della prescrizione medica, è opportuno che le categorie di medici autorizzati a prescrivere la psicoterapia siano elencate nell'articolo di legge.</p> <p>Il fatto che medici di più categorie possano prescrivere la terapia è chiaramente funzionale</p>	

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione

				<p>alla riduzione delle barriere di accesso. Così anche le persone assicurate con il modello del medico di famiglia possono beneficiare della psicoterapia prescritta dal loro medico.</p> <p>Nel modello della psicoterapia su prescrizione medica, la Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche auspicherebbe che lo psicoterapeuta possa prolungare il periodo di terapia in autonomia e interfacciarsi direttamente con le casse malati.</p>	
TI	11b	1	b	Nessun commento	
TI	11b	2		<p>Limite a 15 sedute</p> <p>La Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche ritiene che il limite di 15 sedute, oltre ad essere un lasso di tempo troppo breve per allestire una valutazione, comporterebbe un sovraccarico amministrativo a scapito del tempo dedicabile ai pazienti e alla terapia con il conseguente aumento dei costi.</p>	
TI	11b	3		Nessun commento	
TI	11b	4		<p>La Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche auspicherebbe che lo psicoterapeuta possa prolungare il periodo di terapia in autonomia e interfacciarsi direttamente con le casse malati per discutere con loro delle necessarie valutazioni.</p>	

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la modifica delle condizioni d'autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica
Procedura di consultazione

TI	11b	5		La Commissione consultiva concernente le professioni psicologiche ritiene che al termine delle 40 (e non 30) sedute la responsabilità dell'allestimento del rapporto dovrebbe essere dello psicoterapeuta responsabile e non del medico prescrivente.	
TI	Disposizione transitoria			L'arco di tempo proposto di 12 mesi in cui l'assicurazione continuerà ad assumere i costi delle prestazioni di psicoterapia delegata è ritenuto troppo breve. Il Consiglio di Stato chiede dunque di rivalutare tale periodo aumentando la durata.	